

CREPUSCOLO

Tersa lucidità che oltre i monti
vieni dall'infinito e ti avvolgi
nell'iridato manto che il nascente
sole t'ha offerto il dì della tua festa,
sorgo con te nel mattutino canto
d'ogni campana che rivolge al vento
la sua lenta preghiera che si spande.

Zufola il pastore la sua agreste
melodia vanente sempre verso
l'immensità divina e traboccante
di gaudio, luce, vita e giovinezza.

E' un cerchio l'orizzonte, arcobaleno
intriso nella polvere d'argento
che lentamente si aurea di fiamma.


Giù, nella piana, passa un tintinnire
ch'emigra ai paschi nel fiorir del giorno:
gemme color di cielo, luce e aurora
incastonate in tutto l'universo.

Cantano milioni di violini,
s'erge sul podio tutto diamantato
il maestro di vampa che dirige
la sinfonia d'inizio della vita.

E, ad uno ad uno rimbalzano i diamanti
da su le verdi foglie ove posati
s'eran la notte, staccatisi dal velo
ch'ella sovente porta punteggiato.=

=====

danilo forina

A handwritten signature in dark ink, reading "Danilo Forina". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.



ente
autonomo **fiera del mediterraneo**
campionaria internazionale palermo

Palermo 9.6.1966

Prot. n.

Caro Prof. Falson,

ho letto con molto interesse
il contenuto della pubblicazione - Considero
solo in parte la vicenda; ho avuto modo
di approfondire gli aspetti meno noti.

Mille grazie - Sono di vi-
vederla qui o sul Titano -

Molto cordiali saluti
Suo fedelissimo
Alberto



il Popolo Sammarinese

Anno VIII - Num. 13

Organo del Partito Fascista Sammarinese

16 Luglio 1933 (1632 d. F. R.)

ABBONAMENTI

San Marino e Italia L. 10 - Estero L. 20
Sostenitore „ 100

Direzione e Amministrazione: Via Antonio Orafo - Casa del Fascio - Rep. San Marino - Tel. 13
Numero separato Cent. 30

Conto corrente postale

Esce ogni 15 giorni

PUBBLICITÀ: Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso le Arti Grafiche Sammarinesi di Filippo Della Balda - San Marino - Via Giosue Carducci - Telefono 10

La Seduta Consigliare del 13 Luglio

Viva San Marino

Grande attesa vi era per questa Seduta del Principe e Sovrano Consiglio dei LX per la quale l'Ecc.ma Reggenza aveva preannunciato che avrebbe fatto dettagliate comunicazioni sullo sventato complotto e sull'esito delle indagini. Già alle ore 16, in cui doveva iniziarsi la Seduta la Sala era colma di Consiglieri. Ben 57 Consiglieri hanno partecipato all'importante Tornata, essendo l'assenza degli altri tre giustificata: numero che è veramente delle grandi occasioni.

Appena entrano nell'aula gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Morri e Settimio Belluzzi, seguiti dal Segretario di Stato Giuliano Gozi e dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese Manlio Gozi, uno seroseo di applausi li riceve al grido di « Viva la Repubblica », « Viva San Marino ».

Gli Eccellentissimi Reggenti, salutano commossi e premessa, in breve, l'approvazione del verbale, iniziano senz'altro il loro rapporto sull'attentato, che era iscritto al primo numero dell'ordine del giorno.

Le importanti relazioni della Reggenza

Per prima cosa essi illustrano il comunicato emesso in data 15 Giu-

e dei più estesi verbali della forza pubblica. La lettura, che dura circa tre quarti d'ora, produce la più forte impressione nell'Assemblea.

Quindi la Reggenza, sciolto un solenne plauso alla Benemerita Arma per l'acume e la dirittura usata nello scoprimento della verità, e per la garanzia che essa offre di imparzialità e di giustizia in ogni indagine, al quale plauso tutta l'assemblea si associa, rileva che a tutt'oggi, purtroppo, gli accertamenti raggiunti nella Repubblica non sono seguiti con la stessa sollecitudine per parte delle competenti Autorità italiane. Ma confida che la verità si farà strada anche nel Regno, se già non ha fatto un buon passo, perchè le risultanze testè esposte sono la prova che la Repubblica non è affetta da un fenomeno di autosuggestione e non possono essere ulteriormente trascurate dalle competenti autorità senza far nascere gravi dubbi.

Giustizia ci vuole....

La Reggenza spiega quindi la necessità per la Repubblica di far giustizia.

Ciò costituisce un dovere, non solo verso la libertà che tutti serviamo, ma anche verso gli uomini che ne reggono le sorti, i quali non devono essere abbandonati al ludibrio dei malvagi specie quando que-

mostrazione delle poche limitazioni che il Governo Fascista Sammarinese aveva imposto alla libertà dei suoi sudditi.

Un altro progetto di legge la Reggenza vi presenterà per la istituzione di una guardia repubblicana. Tale guardia nell'intendimento della Reggenza deve svolgere una funzione di civica sicurezza in appoggio al Corpo dei Carabinieri e agli altri Corpi Militari.

L'idea di tale istituzione è venuta alla Reggenza dall'osservazione dell'entusiasmo con cui la Milizia Uniformata, chiamata in servizio, e le squadre di cittadini volontariamente offertisi senza distinzione di tessera, hanno cooperato col Corpo dei Carabinieri alla migliore vigilanza dell'ordine pubblico nella recente contingenza. È bene abituare i nostri giovani all'idea di dovere offrire il proprio braccio per la difesa del patrimonio comune.

Si deve pubblica lode alla Milizia cittadina, (*applausi*) per il servizio prestato tanto più apprezzabile in quanto essa è composta in massima parte di uomini maturi e inusitati a servizi del genere; come si deve far lode alle squadre improvvisate di cittadini: (*applausi*) devesi però constatare per tutto ciò che un corpo di giovani, educati a sentimenti patrii e continuamente addestrati alla disciplina e al dovere, sono prou-

retto contro la vita dei Capitani Reggenti, e contro i quali, data la gravità dei reati imputati si procede, in base a tassativa disposizione di legge, con mandato di cattura.

Il Consiglio prende atto.

La compattezza....

Si passa quindi alla prima lettura del progetto di legge contenente aggiunte e modifiche al Codice Penale e di Procedura Penale.

I Capitani Reggenti richiedono al Consiglio di ammettere l'urgenza all'approvazione della legge che viene riconosciuta a scrutinio segreto.

Il progetto viene così sottoposto alla seconda lettura per la discussione degli articoli e terminata la discussione risulta approvato come sopra con Voti Bianchi 56.

La nuova legge che ieri è entrata in vigore, previa affissione nell'albo del Pubblico Palazzo e negli altri luoghi d'uso, viene pubblicata in altra parte del giornale.

Del pari il progetto che decreta l'istituzione della Guardia Repubblicana, delegando alla Ecc.ma Reggenza di provvedere alla sua organizzazione, con 56 Voti Bianchi vie-

ne dichiarato d'urgenza e con ugual votazione viene approvato.

Il Consiglio dopo di aver deliberato su alcuni affari di ordinaria amministrazione, termina i suoi lavori alle ore 19.

....e la fede del Consiglio

Tutti i Consiglieri in Corpo, al seguito degli Ecc.mi Capitani Reggenti, con riservata cerimonia, si sono portati nella Basilica del Santo, ricevuti al Portone Principale dal Cappellano del Santo Don Silvio Venturini. Esposta la sacra reliquia del Santo Fondatore, Mons. Luigi Ceccoli, Arciprete della Basilica, che celebrava, ha invocato dal venerato Autore della nostra Libertà la sua divina protezione sulla Repubblica e ringraziandolo per il pericolo scampato mercè la sua intercessione, ha impartito alla Ecc.ma Reggenza, al Corpo Consigliare e al Popolo la Benedizione con la testa del Santo che i Reggenti e i Consiglieri, un dopo l'altro, hanno baciato. Al monumento del Santo dove le corporazioni operaie avevano depositata un'anfora votiva coi fiori dei nostri campi, furono accesi speciali ceri propiziatori.

Legge contenente aggiunte e modifiche

guo sotto forma di proclama ai cittadini della Repubblica, sulla base di indistruttibili documenti e dopo che dai reali Carabinieri in servizio a San Marino erano state ricevute le prime ed inequivocabili dichiarazioni degli arrestati. Se qualche cenno di esso non è piaciuto altrove, la Reggenza giustifica che indicando gli esecutori dell'attentato fra le categorie sociali ritenute ovunque capaci a delinquere perchè ovunque esistenti, non ha avuto davvero intenzione di diminuire il buon nome del popolo italiano col quale il sammarinese, essendo dello stesso sangue, ha in comune e lingua e coltura, religione, costumi e idealità. Il Governo Sammarinese, pur nella odiosa contingenza, ha usato il massimo rispetto agli interessi dell'Italia, rifiutando notizie sull'attentato alle agenzie giornalistiche estere che le domandavano e che le attinsero da pubblicazioni apparse su giornali del Regno. Invece un pari rispetto verso la Repubblica, seppure non fu trascurato dallo stesso comunicato che in contrasto con quello Reggense fu diramato dalla Stefani il 22 Giugno 1933, non risulta sia usato in tutti gli ambienti italiani presso alcuno dei quali si mette anche in dubbio il complotto ammesso e riconosciuto dal comunicato italiano e fra i maleintenzionati, che mai non mancano, si irride al piccolo Stato.

La verità non si distrugge

La Reggenza aggiunge che stando così le cose non poteva impedire al quindicinale del Partito Fascista locale di illuminare l'opinione pubblica sammarinese, difendendo il proclama delle più alte Autorità della Repubblica. Al Principe e Sovrano Consiglio dei LX ha pertanto riservato di narrare il risultato delle indagini in tutta la sua cruda realtà. Fra la più grande attenzione passa quindi ad esporre tali risultanze, sulla scorta dei documenti e

sto è il frutto di manovre messe in opera fuori del nostro Stato e che come tali possono rispondere a interessi contrari al nostro Stato.

Guai — insegnano i nostri vecchi — se gli uomini migliori dovessero essere alla mercè della calunnia e dell'insidia, perchè allora il pubblico reggimento non troverebbe più un galantuomo disposto a servirlo in onestà di intenti e di opere. (*Applausi prolungati. Alalà ai Capitani Reggenti, al Segretario di Stato, al Segretario del Partito Fascista Sammarinese*). Ma non soltanto noi — prosegue la Reggenza — dobbiamo accontentarci che sia fatta giustizia, al quale fine si sta esaminando l'opportunità di deferire il processo in corso a un Tribunale speciale, che pur dovendo giudicare in base alle leggi penali già vigenti, sia dotato di una più sollecita procedura; dobbiamo bensì adoprarcene a prevenire nuovi guai alla Repubblica.

....e cautela

Indipendentemente dalle gravi accuse che fanno carico ad alcuni nostri fuorusciti è egli certo che la campagna libellistica condotta per troppo lungo tempo a danno della Repubblica nel vicino Regno, non li esime, da una grave responsabilità nell'attentato. Tale responsabilità investe anche quei pochi, che beneficiando della patria longanimità, entro il nostro stesso territorio posano a scontenti e ad oppositori e quando loro si presta l'occasione di scendere nelle limitrofe contrade, presentano la pacifica e tranquilla Repubblica, da tutti invidiata, come un paese in subbuglio o che rode il freno. È sperabile che costoro abbiano compreso il pericolo che è insito nel fatto di portare le loro assurde lamentele fuori di Patria, ma a buon conto la Reggenza proporrà fra poco l'approvazione di un progetto di legge che — venendo presentato soltanto ora — è la di-

servizi e costituiti e una pale-
stra da cui attingere di anno in anno anche la forza degli altri corpi militari.

Dio è con gli umili

La Reggenza, dopo di avere impartito consigli di discrezione, di calma e di prudenza, conclude:

Tutti dobbiamo poi sempre confidare nell'alta protezione del nostro Santo, dinnanzi alle cui ossa venerate fra poco, tutti insieme, andremo a portare il segno della nostra fede e della nostra speranza, riservando di onorarlo e ringraziarlo, con speciale solennità e con la partecipazione di tutto il Popolo, il prossimo 3 Settembre, Natale della nostra Perpetua Libertà.

La relazione della Reggenza è accolta da lunghi e ripetuti applausi dell'assemblea sorta come un solo uomo in piedi, fra nuovi evviva a San Marino, alla Reggenza, al Segretario di Stato e al segretario del Partito Fascista Sammarinese.

Libera mano agli organi giudiziari

La Reggenza comunica di avere da tempo autorizzato il Tribunale Commissariale a domandare l'arresto provvisorio dei Sig. Balducci Ezio e Martelli Ferruccio rispettivamente alle Procure Generali del Re di Bologna e di Roma. Non essendo stata data a tutt'oggi nessuna risposta alla domanda di arresto avanzata telegraficamente, a sensi dell'art. 12 della Convenzione del 1897 fra questa Repubblica e il Regno, S. S. il Commissario della legge ha oggi domandato autorizzazione, che la Reggenza ha concesso, a richiedere l'extradizione di tutti quei sudditi sammarinesi residenti nel Regno d'Italia che dal Comando del Corpo dei Carabinieri sono stati denunciati quali mandanti in attentato alla strage e alla depredazione e in attentato

ai Codici Penale e di Procedura Penale

PARTE I.

Aggiunte al Codice Penale

Art. 1. — Chiunque su questo territorio o all'estero

a) diffonda o comunichi, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose in modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato;

b) oppure svolga comunque una attività tale da recare nocimento agli interessi dello Stato o da scuotere la fiducia nelle legittime autorità o da offendere il sentimento patrio;

c) oppure contrasti od ostacoli l'azione dei poteri dello Stato o partecipi ad adunanze pubbliche o segrete aventi scopi sediziosi:

è punito, sempre che il fatto non costituisca maggior reato, con la prigionia estensibile, secondo la gravità del caso, da uno a otto anni.

Art. 2. — Chiunque istiga a commettere uno o più misfatti è punito per la sola istigazione — ed ove il fatto non costituisca maggior reato — con la pena stabilita per il reato e per i reati istigati con la diminuzione da tre a quattro gradi.

Alla pena suindicata soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più misfatti.

Art. 3. — Chiunque tiene intelligenza con stranieri per compiere atti di ostilità contro lo Stato Sammarinese ovvero per commettere altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la prigionia da otto a dieci anni semprechè il fatto non costituisca reato maggiore.

PARTE II.

Aggiunta alla Legge Aggiuntiva al Codice Penale del 1897.

Art. 4. — Il disposto dell'articolo undici della Legge Aggiuntiva al Codice Penale è applicabile a qualsiasi mezzo o modo riproduttivo del pensiero e non solo alla sua affissione, ma anche alla sua distribuzione o diffusione.

PARTE III.

Aggiunta al Codice di Procedura Penale

Art. 5. — La concessione della difesa a piede libero nei reati contemplati nella parte prima di questa legge: nel Codice Penale Libro I, classe prima e

classe seconda titolo primo; nella legge 13 Giugno 1897 Aggiuntiva al Codice Penale art. 1. 2. 3. è interamente devoluta (in deroga all'art. 56 C. P.P.) allo Ecc.mo Consiglio dei XII che stabilirà, nel caso di concessione, le opportune necessarie garanzie.

PARTE IV.

Disposizioni di polizia

Art. 6. — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia fino a tre mesi o con la multa fino a lire mille.

Art. 7. — Chiunque richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è punito con la prigionia fino a un mese o con la multa fino a lire trecento. Tale pena è applicabile anche alla contravvenzione di cui all'art. 549 N. 30 Cod. Penale.

Art. 8. — La forza pubblica può procedere all'arresto e alla detenzione delle persone sospette o di qualunque altra persona, qualora lo ritenga necessario per le indagini di polizia o per restituire o mantenere l'ordine pubblico.

Disposizioni transitorie

Art. 9. — La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione. La disposizione di cui all'art. 5 è applicabile ai procedimenti in corso nei quali non siano già state elevate le contestazioni finali.

Legge per l'istituzione della Guardia Repubblicana

Art. 1. — È istituita la Guardia Repubblicana allo scopo di concorrere, assieme ai Corpi già esistenti, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 2. — È delegata all'Eccellentissima Reggenza la facoltà di emanare le opportune disposizioni per la costituzione e l'organizzazione del nuovo Corpo.